

43

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 24 Aprile 1861.
dal Ministro dell' Interno*

OGGETTO

Instituzione di una nuova festa Nazionale

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° Acquaviva

» 2° Menichetti

» 3° Leopardi

» 4° Nureddu

» 5° Arenolfi

» 6° Negrotto

» 7° Niaceti

» 8° Baracco

» 9° Ferrari

Relatore *Marchi Mauro*

Adottata nella tornata del *3. Maggio 1861.*

L'importanza d'una festa nazionale che, per così dire, comprenda in se medesima tutte le glorie preparate dall'Italia pervenuta alla sua unità sotto la Monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele II, non richiede da parte del Ministero propo-
nente lungo svolgimento. Le ragioni che egli ne espone al Senato per darle un carattere civile e popolare, e il commento che ne fece l'Onorevole Relatore in quell'Assemblea, lo dispensano da entrare in altri particolari. E però si limita a raccomandarlo ^{in proposito} alle ~~brigità~~ ^{brigità} e sollecitudini della Camera.

Relazione sul progetto

A. W. G.

Vellati

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**ACQUAVIVA, MENICHETTI, LEOPARDI, MUREDDU, ATENOLFI,
NEGROTTA, MACCHI, BARACCO, FERRARI**

sul progetto di legge approvato dal Senato del Regno e presentato

dal ministro dell'interno

nella tornata del 24 aprile 1861

Instituzione di una nuova festa nazionale.

Tornata del 2. maggio 1861

SIGNORI,

Tutte le genti della terra usarono in ogni tempo di festeggiare con pompe popolari, i più splendidi fatti della loro storia.

Or, quale più grande e più memorabile evento per il popolo italiano, di quello ond'esso fu redento a libertà e costituito omai quasi per intero in nazionale unità?

È per dare a tutta quanta l'Italia occasione di celebrare degnamente un evento sì fausto e sì portentoso che il Governo ha proposto, e l'altro ramo del Parlamento, ha già sancito, la legge che ora si sottopone anco alla vostra approvazione.

Le antiche provincie subalpine usavano festeggiare nella seconda domenica del maggio quello Statuto, di cui esse prime ebbero la fortuna di godere i benefici, e che ora divenne la legge fondamentale della già emancipata Italia.

Ma un'esperienza di tredici anni provò tale stagione meno propizia a feste popolari.

Per il che, potendo ora gl'Italiani festeggiare, non soltanto lo Statuto che li fa liberi, ma eziandio que' mirabili fatti che complessivamente concorsero a raccoglierti quasi tutti in

(45-A)

una sola famiglia, il Governo stimò più opportuno stabilire per tale solennità la prima domenica del giugno.

Ben vi fu, e negli uffici e in seno della Commissione, chi opinò essere preferibile che la festa si celebrasse in stagione meno calda; ovvero in un giorno che ricordasse qualche glorioso fatto d'armi, da cui la patria redenzione si fosse inaugurata. Ma, alla quasi unanimità, venne poi deliberato non essere di presente convenevole, per quest'unica considerazione, manomettere il testo della legge già sancita dal Senato.

Da taluno fu chiesto altresì, se non fosse migliore consiglio lasciare ai singoli municipii la cura di festeggiare la liberazione e l'unificazione della patria comune nel giorno e nel modo che essi stimassero più acconci, lasciando in loro balia perfino di fare, o non fare, la festa.

Ma, eziandio a questo proposito, quasi unanime fu l'avviso dei vostri commissari. I quali, nella convinzione che la festa, ordinata colla presente legge, serve non solo a manifestare i sentimenti del generale patriottismo, ma altresì a promuoverli ed a confermarli, non se ne può lasciar lecita l'osservanza; e se ne deve, anzi, prescrivere la celebrazione per modo ch'essa riesca, quanto più si può, concorde e solenne.

Con grande compiacenza, giova il dirlo, la vostra Commissione osservò come il Governo abbia ordinato che questa solennità sia meramente civile: ed abbia inteso con ciò a mettere per la prima volta in pratica quel grande principio della completa separazione della Chiesa e dello Stato che, teoricamente, è oggimai divenuto un assioma per gli uomini tutti di progresso e di libertà.

Così non è fatta violenza ad alcuna contraria opinione. Così, a quelli del clero che vorranno santificare colle cerimonie religiose la gioia dei cittadini, è lasciato il merito precipuo della spontaneità. E quelli altri che, per avventura, credessero di non poterlo fare in coscienza, non sarebbero costretti ad orare ed a predicare contro ciò che uomo ha di più sacro: le proprie convinzioni. Così l'amore di patria non darà più argomento o pretesto d'ipocrisia o di scandalo.

Perchè la festa abbia il suo vero carattere civile e popolare, essa verrà celebrata, per cura delle autorità municipali, con pubbliche mostre di belle arti e delle industrie locali, colla rassegna delle milizie e della guardia nazionale, con esercizi del tiro al bersaglio, e con opere di pubblica beneficenza.

Non mancò, invero, chi disse intempestivo il celebrare fin d'ora l'unità d'Italia, mentre pur troppo gemono tuttavia sotto il giogo della teocratica o della straniera dominazione due così elette provincie; nell'una delle quali si trova il più poderoso baluardo dell'italica indipendenza, e nell'altra il più splendido simbolo e il centro più antico dell'italica unità. Ma, la vostra Commissione unanime riconobbe che, col celebrare la patria integrità, altro non farsi che proclamare in

nuovo e più solenne modo dinanzi al mondo il diritto che ha
anco la nostra nazione di farsi libera ed una. Ed è convinta
che siffatta manifestazione non sia indarno; mentre un di-
ritto, quanto è più altamente proclamato, e quanto è più uni-
versalmente riconosciuto, tanto è più vicino a potersi tra-
durre nel fatto.

Noi felici se avremo contribuito a far sì che nel prossimo
anno possano prender parte al convivio di questa nazionale
festività eziandio i cotanto desiati fratelli di Roma e della
Venezia.

MAURO MACCHI, relatore.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

La prima domenica del mese di giugno di ogni anno è dichiarata festa nazionale, per celebrare l'unità d'Italia e lo Statuto del regno.

Art. 2.

Tutti i municipi del regno festeggeranno questo giorno, presi gli opportuni accordi colle autorità governative.

Art. 3.

I municipi stanzieranno nei loro bilanci le spese occorrenti alla celebrazione della festa.

Art. 4.

Tutte le altre feste, poste per disposizione di legge o dal Governo a carico dei municipi, cessano di essere obbligatorie.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 3.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 4.~~

~~Identico al qui contro.~~

Approvato nella Camera del 3. Maggio 1861.

Relatore

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 20 Aprile 1861.

OGGETTO

Instituzione d'una nuova festa nazionale

Art. 1°

La prima domenica del mese di Giugno di ogni anno è dichiarata Festa Nazionale per celebrare l'Unità d'Italia e lo Statuto del Regno.

Art. 2°

Tutti i Municipj del Regno festeggeranno questo giorno presi gli opportuni accordi colle autorità Governative.

Art. 3°

I Municipj stanzieranno nel loro bilancio le spese occorrenti alla celebrazione della festa.

Art. 4°

Tutte le altre feste poste per disposizione di legge o dal Governo a carico dei Municipj cessano di essere obbligatorie.

Adottato il 21 Aprile 1861.

Il V. Presidente del Senato
Sclopis

N.º 13.

per approvate dal Senato del Regno
Progetto di legge presentato
dal Ministro dell'Interno nella Mensurata

Substituzione di una nuova festa Nazionale.

Tramata dal 24. aprile 1861.